

DISEGNO DI LEGGE S/1678

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE – 2014/24/UE – 2014/25/UE tutte del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo

APPALTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Considerazione fondamentale, anche e soprattutto alla luce di ciò che accade nel resto della Comunità europea, è la necessaria presa d'atto che i servizi di architettura e ingegneria tornino ad essere considerati un pilastro fondamentale dell'intero processo realizzativo delle opere pubbliche e non, come oggi, mera attività accessoria, quasi sempre burocratica, incapace nella realtà di governare in modo determinante sia gli aspetti tecnici che quelli economici.

Si deve assolutamente considerare che gli appalti di servizi di architettura e ingegneria non sono affatto assimilabili, per loro natura, agli appalti dei lavori e, quindi, devono essere diversi sia l'approccio normativo concettuale, sia le procedure specifiche.

Di seguito si formulano alcuni indirizzi che si reputano fondamentali per un corretto approccio al tema specifico e dei quali si chiede l'inserimento nel Disegno di Legge delega per il recepimento delle direttive appalti e concessioni attraverso la previsione di un nuovo e autonomo criterio direttivo riguardante gli appalti dei servizi di ingegneria e architettura.

1. LA QUALITA' QUALE UNICO ELEMENTO DI SELEZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZI

Un tema essenziale per il buon esito dell'attività realizzativa è la scelta del progettista. Nelle realtà importanti della Comunità europea la selezione del prestatore di servizi di ingegneria e di architettura avviene, quasi esclusivamente, sui principi di qualità e non certo di prezzo. L'oggetto dell'appalto ha un contenuto totalmente immateriale: si appalta un'idea, una attività intellettuale della cui bontà si avrà riscontro solo alla fine quando l'opera è progettata e, soprattutto, realizzata. Quindi l'ente appaltante ha tutto l'interesse di poter, ove possibile, selezionare il prodotto (leggi progetto) invece del produttore (leggi progettista). Ergo, in tutti i casi ove questo è concretamente praticabile **si deve incentivare la procedura del concorso di progettazione strutturata però su criteri di efficienza e di garanzia per chi vi partecipa.** Due livelli: il primo essenziale per far emergere l'idea, il secondo, riservato a un numero ridotto di selezionati per lo sviluppo del progetto. Al vincitore deve essere sempre garantito l'incarico e deve essere esplicitato preventivamente il compenso; tutto ciò determina la

necessità di un adeguamento dell'attuale normativa che regola i concorsi di progettazione.

Nei casi ove non sia efficiente il ricorso al Concorso di progettazione, la selezione del contraente, proprio per quanto sopra argomentato, non può avvenire, come succede per gli appalti dei lavori, sulla base di elementi economici ma esclusivamente su elementi qualitativi che i concorrenti dovranno dimostrare di possedere, sia relativamente all'organizzazione dei loro studi, sia al loro curriculum professionale, sia ai risultati tecnico/economici rilevati nelle opere da loro realizzate. La componente prezzo, come accade ad esempio in Germania, non deve in misura ponderale avere un'incidenza superiore al 5%.

In sintesi:

CONCORRENZA SI', MA SULLA QUALITA' E NON SUL PREZZO

(riferimento all'articolo Art. 1, comma 1, lettera m bis))

2. APPALTI DI SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Gli architetti e gli ingegneri in Italia sono estremamente numerosi. Si consideri che coloro che vivono di sola libera professione sono oltre 167.000, di cui circa il 50% ha meno di quarant'anni. Consistenza questa che non trova nemmeno lontanamente riferimento nelle realtà estere. L'accesso ai servizi di ingegneria e architettura per moltissimi di questi professionisti, oggi è quasi impossibile. Il fatto che questi siano giovani e poco strutturati non è assolutamente indice di una scarsa capacità professionale. Quindi, **almeno per le attività sotto la soglia comunitaria, proprio nell'ottica di consentire a questi soggetti "deboli" di crearsi una propria struttura professionale, nella nuova normativa dovrà essere senz'altro semplificato l'accesso agli appalti di servizi, riducendo al minimo i requisiti formali e quantitativi e premiando invece forme aggregative ed in possesso di elementi qualitativi di preparazione** (master, stages e corsi formativi, ecc.) In adempimento alla logica contenuta in direttiva del frazionamento in lotti per favorire le PMI, anche nell'appalto di servizi di architettura e ingegneria, soprattutto sotto soglia, deve essere perseguito il principio di suddivisione dell'appalto secondo le varie specializzazioni professionali.

In sintesi:

NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA FAVORIRE L'ACCESSO AI GIOVANI

(riferimento all'articolo Art. 1, comma 1, lettera m bis))

3. RICORSO ECCEZIONALE A FORME PROGETTUALI "IBRIDE"

Negli ultimi anni sempre più spesso, in un ottica di riduzione delle attività d'appalto, si è fatto ricorso all'appalto integrato che riunisce in un unico

contraente fasi essenziali di progettazione con le fasi realizzative. Nel nuova normativa questa procedura dovrà essere realmente limitata a casi eccezionali, giustificati da situazioni tecniche particolari, come auspicato anche dal Presidente Cantone. Il ricorso a procedure che determinano evidente confusione e commistione nel ruolo dei vari attori del processo costruttivo, nella fattispecie progettista ed esecutore, devono essere nella norma evitate per il "bene" dell'opera. Gli appalti integrati, nelle varie forme oggi previste, dovranno essere eccezione e non prassi.

In sintesi:

MANTENERE BEN DISTINTI I RUOLI DI PROGETTISTA E DI ESECUTORE
(riferimento all'articolato Art. 1, comma 1, lettera c))

4. CHIAREZZA NEI RUOLI DELLE ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Già nella Legge 109/94 per effetto della "prelazione" riservata alle strutture interne delle amministrazioni nell'effettuazione di progettazioni di opere pubbliche si era introdotta una confusione nei ruoli che ciascun attore doveva interpretare nello svolgimento dei processi realizzativi. Tale impostazione fu confermata anche nel D.Lgs 163/2006. La confusione tra i ruoli propositivi-operativi con quelli di puntuale controllo ha determinato molte delle storture che hanno caratterizzato la gestione dei lavori pubblici negli ultimi decenni con ingiustificabili sforamenti di limiti di spesa e dei tempi di realizzazione. Del resto ciò si verifica sempre quando vi è una commistione tra i ruoli: il controllato deve essere diverso dal controllore.

Si ritiene essenziale che in futuro alle strutture tecniche della Pubblica Amministrazione siano esclusivamente demandate le attività programmatiche, fondamentali per correttamente gestire le risorse, e le attività di reale puntuale controllo sia delle fasi progettuali, sia di quelle realizzative.

In sintesi:

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ESCLUSIVAMENTE COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO REALIZZATIVO.

(riferimento articolato Art. 1, comma 1, lettera g))